

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ordinanza 30 agosto 2019, n. 21916

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Aristide Sartorio 60, presso lo studio dell'avv. Marco Camarda, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente all'avv. Valerio Borghesiani e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo agli indirizzi p.e.c. `m a r c o c a m a r d a (a t) o r d i n e a v v o c a t i r o m a . o r g` e `valerio.borghesiani(at)ordineavvocatibo.pec;`

- ricorrente -

nei confronti di:

M.V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3332/2016 della Corte di appello di Milano, emessa il 29 giugno 2016 e depositata il 25 agosto 2016, n. 2107/2015 R.G.;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni;

letta la requisitoria del P.G., in data 11 luglio 2018, con la quale il sostituto procuratore generale, cons. Dott. SORRENTINO Federico ha chiesto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Svolgimento del processo

necessaria maturità, di effettuare una scelta consapevole in merito al credo religioso. Infine la sentenza è nulla in quanto affetta dal vizio di ultrapetizione perchè basata sulla necessità di dirimere un conflitto fra i genitori, in realtà insussistente.

4. Il sig. M.V. si è costituito contestando la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. Ha rilevato che il conflitto era insorto dopo la cessazione della convivenza fra i genitori e in seguito alla adesione della L. alla confessione dei testimoni di Geova. M.G. aveva ricevuto esclusivamente una educazione religiosa cattolica ed era stato di comune accordo battezzato secondo il rito cattolico. Ha giustificato la propria opposizione alla trasmissione degli insegnamenti della dottrina geovista e alla frequentazione delle cerimonie religiose presso la Sala del Tempio ribadendo il proprio convincimento in ordine all'inopportunità di esporre il bambino a insegnamenti contrastanti e confusivi.

5. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3332/2016 ha respinto l'impugnazione della sig.ra L. e ha compensato interamente le spese processuali anche per il giudizio di appello. La Corte di appello ha escluso la dedotta nullità per vizio di ultrapetizione essendo emerso chiaramente un conflitto genitoriale nel corso del giudizio. Ha ritenuto accertato che G. sia stato battezzato secondo il rito cattolico e che la scelta comune dei genitori, sino all'adesione, successiva alla fine della convivenza, della L. alla dottrina geovista, sia stata quella di inserire il figlio nella comunità della Chiesa Cattolica. Ha ritenuto la Corte territoriale che sia rispondente all'interesse del minore mantenere tale iniziale libera e comune scelta dei genitori consentendo a G. di completare la formazione religiosa cattolica sino al sacramento della Cresima (e cioè sino ai 12-13 anni), senza ricevere altri insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica e senza frequentare contemporaneamente le adunanze della Sala del Regno.

6. Ricorre per cassazione L.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del preminente interesse del minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori e a ricevere la loro eredità culturale e religiosa, in assenza di danni per il minore e dei presupposti legali per proibire alla mamma di G. di coinvolgerlo nelle sue attività religiose di Testimone di Geova.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della libertà religiosa, del principio di non discriminazione e di laicità; violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10, 19 e 101 Cost., degli artt. 8, 9, 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che la sig.ra L. è sempre stata Cristiana Testimone di Geova sin da prima il matrimonio e ha trasmesso i suoi valori religiosi al figlio sin dalla nascita.

10. Non svolge difese M.V..

11. Con requisitoria scritta, depositata in data 11 luglio 2018, il Pubblico Ministero ha

libertà di mutare le proprie credenze, senza che pregresse determinazioni o convinzioni possano costituire un pregiudizio o un limite all'esercizio di tale libertà. Ciò è del resto esplicitato dall'art. 9, primo paragrafo, della CEDU allorchè si stabilisce che "ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o pensiero (...)". La valutazione dunque della Corte di appello di ancorare la propria decisione ad una scelta pregressa (anche) della madre (quella cioè di acconsentire al battesimo), senza considerare l'attualità delle determinazioni religiose della stessa, non sembra rispettosa dei richiamati principi di libertà. Inoltre la Corte di appello è incorsa in una seconda falsa applicazione di legge (segnatamente dell'art. 315 bis c.c., comma 3, ed anche dell'art. 336-bis e del combinato disposto di cui agli 337-ter e 337-octies c.c.) allorquando ha ritenuto, nella valutazione dell'interesse del minore, di adottare il provvedimento inibitorio di cui trattasi (e cioè di inibire alla madre di "impartire al figlio (prendendo ella stessa l'iniziativa) insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica) sulla base di mere affermazioni, non riscontrate da adeguati elementi: la Corte di appello motiva infatti la decisione "al fine di non creare confusione nel minore, proponendogli contemporaneamente insegnamenti differenti, con il rischio di disorientarlo, e al contempo di non "appesantirlo" eccessivamente sotto il profilo della formazione religiosa, con la contemporanea frequenza sia del catechismo, sia delle riunioni dei Testimoni di Geova". Anche in disparte il fatto che la asserita "confusione" o il "rischio di disorientamento" o di "appesantimento" non individuano, in sè, una scelta di campo tra le due professioni religiose, se non in forza di un "pregiudizio" nei confronti della religione geovista rispetto a quella cattolica, la ricorrente fondatamente sottolinea con il primo motivo che "non vi è nessuna prova che le pratiche religiose della L. siano pregiudizievoli" e con il secondo motivo che "i giudici di merito non hanno ritenuto necessario nè disporre l'audizione del minore nè richiedere l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio che era stata addirittura richiesta dal M.". In effetti, il procedimento in questione è stato instaurato in primo grado in data 5/10/2011 e quindi anteriormente al 1/1/2013 data di entrata in vigore della legge. n. 219 del 2012, abrogativa dell'art. 155-sexies c.c.. Dalla predetta nuova disciplina normativa l'ascolto del minore è previsto dall'art. 315-bis c.c., comma 3, e, dopo l'entrata in vigore (7 febbraio 2014) del D.Lgs. n. 154 del 2013, anche dall'art. 336-bis e dagli 337-ter e 337-octies c.c.. Peraltro l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento della Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del 2013, ribadito da Cass. n. 6129/2015). In particolare è stato affermato (cfr. , richiamata da cit. Cass. n. 6129/2015) che l'audizione è "una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccogliergli opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento. L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo, tanto che anche nella vigenza dell'art. 155 sexies c.c., l'audizione doveva essere disposta in caso di minore dodicenne ovvero anche se di età inferiore ove ritenuto capace di discernimento (Cass. S.U. 22238 del 2009; 5547 del 2013, 11687 del 2013).

ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.

15. Il ricorso va pertanto accolto affinché la Corte di appello rivaluti la controversia alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalità e agli altri elementi identificativi delle parti nella pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019